

d'Acqua. Queste Fedi, e Mandati dovranno da' medesimi Ministri Deputati esser custodite in apposita Filza, per quei lumi, e confronti, che si rendessero necessarij a cautela de' diritti, e riguardi Pubblici. E se mai alcuno degli stessi Ministri arbitrasse di rilasciare la Fede di Sanità ad un qualche Bastimento senza li suindicati requisiti, e cautele, cadrà ogni volta nella pena di Duc. 50. V. C. da essergli levata anche da uno de' Giudici del medesimo Magistrato alla Sanità, da non potersi rimettere, o minorare che da tutto il Magistrato, e da esser applicata all' Ospitale degl' Invalidi di questa Città.

